



ASSOCIAZIONE CULTURALE PENELOPE
Rio Terà San Salvador, 23
30141 Murano - Venezia
Tel. 348 3235970
C.F. e P.I. 04093220277 - S.D.I. J6URRTW
www.spazioepenelope.it
associazioneepenelopeveneziana@gmail.com

ASSOCIAZIONE CULTURALE PENELOPE VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 15.03.2024⁵

Seguito di regolare convocazione a cura del Presidente, l'anno 2025, il giorno 15 del mese di marzo, alle ore 17.00 presso il Teatro Verdi in Padova in seconda convocazione, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Culturale Penelope.

La Presidente dell'Associazione, ai sensi di Legge e di Statuto, assume la Presidenza dell'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Culturale Penelope, verificando il numero legale degli Associati, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto.

dichiara

l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

La Presidente, Eleonora Toso, è chiamata dal Presidente a svolgere le funzioni di Segretario dell'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Culturale Penelope, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto.

La Presidente, Eleonora Toso, è chiamata dal Presidente a svolgere le funzioni di Segretario dell'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Culturale Penelope, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto.

Ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione dell'istanza di integrazione e chiarificazione all'iscrizione al Registro Nazionale del Terzo Settore (Prot. 83581 della Regione del Veneto).

2. Comunicazioni del Presidente.

3. Altre ed eventuali.

1) Lettura e approvazione dell'istanza di integrazione e chiarificazione all'iscrizione al Registro Nazionale del Terzo Settore (Prot. 83581 della Regione del Veneto).

La Presidente procede con la puntuale, completa ed esaustiva lettura all'Assemblea il documento presentato dal Direttore U.O. Dipendenze, Terzo Settore Nuove Marginalità e Inclusione Sociale, Ssa Maria Carla Midena (Allegato 01), e comunica altresì all'Assemblea la necessità di deliberare l'atto di queste richieste ed integrazioni, invitando la stessa a manifestare la propria approvazione palese di tali comunicazioni. L'Assemblea approva all'unanimità.

2) Comunicazioni del Presidente

La Presidente procede dichiarando di avere inviato al Sig. Cabras Rag. Andrea i documenti atti a soddisfare le ulteriori richieste della dott.ssa Midena, auspicando che le procedure per la presentazione al RUNTS possano, con queste ultime integrazioni, essere finalmente espletate.



STATUTO PER

LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

ASSOCIAZIONE PENELOPE

[Handwritten signature]



ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

ASSOCIAZIONE CULTURALE PENELOPE APS, assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" o potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione ha sede nel Comune di Venezia. Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria se effettuata all'interno dello stesso Comune ma ha l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- Promuovere, sviluppare e gestire attività artistiche, culturali, editoriali, ricreative, sportive dilettantistiche, sociali ed assistenziali;
- Realizzare e produrre spettacoli ed eventi musicali, teatrali, cinematografici, televisivi e quant'altro affine attinente all'arte, alla cultura ed al mondo dello spettacolo e dello sport dilettantistico;
- Realizzare servizi di promozione, comunicazione, uffici stampa, siti web, fanclub, nonché servizi di realizzazione e vendita di gadget e pubblicazioni ecc. a favore di chiunque eserciti attività artistiche, culturali, editoriali, ricreative, sportive dilettantistiche;
- Creare eventi ed occasioni di incontro e scambio che consentano la partecipazione ad attività artistiche ed espressive singole e di insieme, la promozione delle professionalità e potenzialità individuali, l'uso, la gestione e la valorizzazione degli spazi, impianti (anche sportivi), locali e strutture adatti all'organizzazione delle attività statutarie, la realizzazione di materiali documentari delle attività svolte come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, filmati, video, pubblicazioni ecc. nonché la loro commercializzazione;
- Organizzare congressi, incontri, convegni, seminari, concorsi, conferenze, festival ed altri eventi al fine di promuovere le attività musicali, teatrali, televisive, cinematografiche e quant'altro affine attinente all'arte, alla cultura ed al mondo dello spettacolo e dello sport dilettantistico e di divulgarne la conoscenza e lo studio;
- Promuovere, organizzare e gestire corsi di apprendimento, di aggiornamento professionale ed approfondimento culturale, anche a favore di terzi non associati, ed anche in riferimento alle nuove tendenze tecniche di studio ed interpretazione delle attività musicali, teatrali, cinematografiche e quant'altro affine attinente all'arte, alla cultura ed al mondo dello spettacolo e dello sport dilettantistico;
- Organizzare pubbliche raccolte fondi a favore di Enti, Associazioni, Fondazioni o altri soggetti il cui scopo sia coincidente, simile o affine allo scopo della Associazione e comunque, qualsiasi sia lo scopo a favore di Enti, Associazioni, Fondazioni o altri soggetti, anche privati, che avviano come obiettivo della raccolta fini sociali, assistenziali e caritatevoli;
- Realizzare materiale didattico, pubblicazioni, materiale pubblicitario, divulgativo e documentaristico sui temi di cui ai punti precedenti nonché sull'attività dell'Associazione stessa, anche mediante l'utilizzo delle più moderne tecnologie;
- Organizzare anche a favore di terzi non associati, viaggi e trasferte in Italia ed all'estero che abbiano come scopo comunque la partecipazione o visione di attività o eventi musicali, teatrali, cinematografici e quant'altro attinente all'arte, cultura ed al mondo dello spettacolo e dello sport dilettantistico;

- Promuovere, organizzare e gestire attività di accoglienza, soggiorno ed alloggio di studiosi, studenti, fan o privati finalizzate alla partecipazione o visione di attività o eventi musicali, teatrali, cinematografici e quant'altro attinente all'arte, cultura ed al mondo dello spettacolo e dello sport dilettantistico;
- Promuovere, organizzare e gestire attività di prenotazione, prevendita e vendita di biglietti, pubblicazioni, gadgets e quant'altro in occasione di eventi musicali, teatrali, cinematografici e quant'altro attinente all'arte, cultura ed al mondo dello spettacolo e dello sport dilettantistico;
- Garantire lo sviluppo di una rete di relazioni con altre Associazioni, Categorie professionali e operatori che operano nei settori musicali, teatrali, cinematografici e quant'altro attinente all'arte, cultura ed al mondo dello spettacolo e dello sport dilettantistico;

La/e attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è/sono:

Promozione, valorizzazione e diffusione del canto corale nell'aspetto educativo e culturale, mediante l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, iniziative, concerti, anche con funzione didattica;

Promozione e sviluppo della pedagogia musicale anche per tramite di eventuali pubblicazioni, incisioni discografiche, video e social;

Diffusione della pratica corale tramite le attività dei Cori denominati "Big Vocal Orchestra" e "Vocal Skyline", anche mediante la costituzione di altri complessi vocali e strumentali altrimenti denominati;

Organizzazione e gestione di corsi di formazione, studi, seminari, convegni musicali, anche presso le scuole o per le scuole.

L'Associazione si propone di svolgere tali attività avvalendosi in modo prevalente dal supporto volontaristico dei propri associati, mediante le azioni di seguito elencate in via esemplificativa e non esaustiva, consistenti nell'avvio, lo studio, la pratica, l'insegnamento, la valorizzazione, la promozione e la diffusione del canto corale anche attraverso l'organizzazione di apposite iniziative e/o eventi musicali e culturali di interesse sociale con finalità didattica ed educativa ex art. 5, comma 1, lett. d) e i) del D.Lgs. 117/2017 nei punti:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Organizzazione di manifestazioni musicali, culturali, incontri e convegni;
- Studio, recupero e valorizzazione del patrimonio artistico e storico locale, materiale e immateriale;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea (l'organo di amministrazione) in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.
- tenere comportamenti decorosi e consoni al ruolo svolto, sia esso di semplice socio o di membro del direttivo;

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente

sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che non è in regola con il pagamento delle quote sociali, dei corrispettivi specifici o delle quote supplementari decade automaticamente decorsi 15 giorni dalla messa in mora che potrà essere comunicata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno/PEC a cura del consiglio direttivo al socio moroso.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare non più di un socio

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno un terzo degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 **(Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno due terzi degli associati in prima convocazione, ed almeno la metà in seconda convocazione, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 **(Organo di amministrazione)**

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero un minimo di 3 e un massimo di 7 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;

- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'organo di amministrazione assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16

(Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'organo di amministrazione a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.



[Handwritten signature]

Art. 19

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente. Non possono essere estratte divulgate copie del materiale interno dell'associazione.

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;

- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
- dai beni che diverranno di proprietà dell'Associazione
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21
(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività dei Runts medesimo.

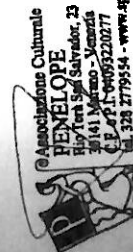
L'acronimo ETS e APS potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo settore.

REGISTRATO A CONSEGNA VITTORIO VENETO

addì 15.01.2017

circoscr. 1

ATTI RICATTO



Associazione Culturale
PENELOPE
Via Terza del S. Andrea 23
30141 Montebelluna (TV)
C.F. 0170489320277
Tel. 0423 279534 - www.spazioemilope.it



L'ASSENTE
Stefano P. parrotto